

FONDAZIONE MEDIOLANUM

STATUTO

Art. 1

Costituzione

È costituita una fondazione del terzo settore denominata “Fondazione Mediolanum Ente Filantropico”, in breve “Fondazione Mediolanum EF” (di seguito anche la “**Fondazione**”) con sede in Basiglio, Milano 3. La Fondazione assume nella propria denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l’uso della qualifica «ente filantropico» e, ove lo ritenga, dell’acronimo EF. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione. La Fondazione non ha scopo di lucro ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito “Codice del Terzo Settore”).

Art. 2

Delegazioni ed Uffici

Delegazioni, sedi secondarie ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3

Scopi

La Fondazione persegue scopi civici, solidaristici e di utilità sociale mediante l’erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale ed esercita in via esclusiva o principale le attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettera u) del Codice del Terzo settore.

Art. 4

Attività istituzionali e connesse

La Fondazione persegue le finalità di cui all’articolo 3 attraverso le seguenti attività:

- (a) programmazione, predisposizione ed offerta di interventi ed attività finalizzate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e difficoltà che l’individuo incontra nel corso della vita;
- (b) organizzazione di prestazioni ed iniziative di aiuto e sostegno di persone in difficoltà che necessitano di interventi di assistenza sociale e sociosanitaria, con particolare riferimento ai bambini;
- (c) concessione di erogazioni gratuite in denaro e/o in natura effettuate a favore delle persone in condizioni di svantaggio, disagio e bisogno, con particolare riguardo al mondo dell’infanzia;
- (d) la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni e liberalità appositamente raccolte a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al primo comma dell’articolo 5 del Codice del Terzo Settore, con particolare riferimento a quelli di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), n), t), u), w) e z) di cui allo stesso comma, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà stipulare ogni opportuno atto, contratto e/o convenzione nonché collaborare con enti con finalità analoghe alle proprie, anche partecipando alla costituzione e/o alla gestione degli stessi, nei limiti consentiti agli enti filantropici dalla normativa vigente. La Fondazione potrà altresì svolgere in via secondaria e strumentale, nei limiti previsti dall’articolo 6 del Codice del Terzo Settore, le seguenti attività diverse:

- (a) sensibilizzazione, divulgazione e informazione su tutte le problematiche inerenti le tematiche oggetto di interesse della Fondazione, con qualsiasi mezzo di comunicazione, strumento e supporto;
- (b) promozione e cura, in modo diretto e/o indiretto, della pubblicazione di libri, riviste periodiche, notiziari, indagini, ricerche, anche per mezzo di strumenti telematici, nell’ambito delle finalità istituzionali.

Art 5

Principi di gestione della Fondazione

Ai fini di cui all'art. 38, comma 1, del Codice del Terzo settore, la Fondazione si attiene ai seguenti principi e criteri di gestione:

- a) il patrimonio della Fondazione è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi e di assicurare la stabilità e la certezza delle erogazioni nel tempo, in relazione ai progetti promossi o sostenuti dalla Fondazione medesima; a tale scopo, il Consiglio di amministrazione adotta il metodo della programmazione annuale ed approva un documento di indirizzo;
- b) la raccolta di fondi e risorse, comunque svolta, è improntata al rispetto delle *Linee guida* stabilite ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e, in ogni caso, si ispira al principio di rendicontazione al pubblico in modo chiaro e trasparente, identificando le entrate e le spese relative a ciascuno dei programmi di raccolta fondi, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- c) le erogazioni sono destinate al sostegno delle persone in condizioni di svantaggio, disagio e bisogno, con particolare riguardo al mondo dell'infanzia; le erogazioni avvengono sia in denaro, sia mediante la messa a disposizione – nelle diverse forme in cui ciò sia reputato conveniente – di beni o servizi, anche di investimento.

Art. 6

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- (a) dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore in sede di atto costitutivo ovvero successivamente, nonché da soggetti terzi;
- (b) dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- (c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- (d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- (e) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca ed adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla legge o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Art. 7

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- (a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'articolo 6;
- (b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- (c) da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;
- (d) da contributi del Fondatore o di terzi;
- (e) dai ricavi delle attività istituzionali, secondarie e strumentali.

Gli utili e gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività statutarie, ai sensi dell'articolo 8 del Codice del Terzo settore.

Art. 8

Esercizio finanziario, bilancio economico e bilancio sociale

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di gennaio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio in corso.

Entro il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione approva e deposita nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Nella redazione del bilancio consuntivo, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, e dalla relazione di missione, si osserva quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti da chi abbia la rappresentanza della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali.

Entro il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione approva e deposita nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale ai sensi degli articoli 14 e 39 del Codice del Terzo Settore.

Il bilancio sociale, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione

Art. 9

Fondatore

È Fondatore la società Mediolanum S.p.A., successivamente fusa per incorporazione, con effetti giuridici dal 30 dicembre 2015, nella società Banca Mediolanum S.p.A., che pertanto è subentrata a Mediolanum S.p.A. quale Fondatore.

Art. 10

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- (a) il Consiglio di Amministrazione;
- (b) il Presidente;
- (c) il Segretario Generale;
- (d) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione)
- (e) l'Organo di Controllo;
- (f) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Fondatore)

Art. 11

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a nove membri nominati dal Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A. e per esso dal suo Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi, scadono in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della loro carica e possono essere riconfermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato. Nel caso in cui il Fondatore non possa o non voglia procedere alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione alla scadenza del loro mandato, i membri del Consiglio si ritengono prorogati fino alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione da parte del Fondatore.

I mandati dei consiglieri, indipendentemente dalla data del loro insediamento, scadono contemporaneamente.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- (a) deliberare in merito al bilancio consuntivo annuale, al bilancio previsionale annuale e al bilancio sociale;
- (b) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente statuto;
- (c) individuare le aree di attività della Fondazione;
- (d) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica, le modifiche allo Statuto;
- (e) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- (f) deliberare con il voto favorevole della maggioranza di quattro quinti dei membri, lo scioglimento della Fondazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
- (g) costituire, se ritenuto necessario od opportuno per le esigenze della Fondazione, Comitati o Commissioni con funzioni consultive e/o di coordinamento;
- (h) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire un Comitato Esecutivo composto di tre membri tra cui il Presidente, cui delegare specifici compiti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

Il Comitato Esecutivo è disciplinato, ove applicabile e con gli occorrenti adattamenti, dalle medesime norme applicabili al Consiglio di Amministrazione.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico, ove richieste.

Art. 12

Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattrore prima.

La formalità di convocazione può essere espletata, su incarico del Presidente da un Amministratore, dal Segretario del Consiglio o dal Segretario Generale.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, l'eventuale luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. Il Consiglio

si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo i diversi quorum stabiliti dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o da altro membro del Consiglio che, di volta in volta, venga designato dagli intervenuti.

Il Consiglio può, inoltre, nominare un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Le adunanze del Consiglio possono tenersi anche o esclusivamente per audioconferenza o videoconferenza a, condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Qualora l'adunanza si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, la riunione viene convocata senza indicazione del luogo dell'adunanza.

Art. 13 Presidente

Il Presidente della Fondazione è presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A. e per esso dal suo Presidente tra i membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Qualora il Fondatore non potesse o volesse nominare il Presidente, quest'ultimo sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno.

Il Presidente resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Il Presidente ha la generale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

Il Presidente sovrintende alla gestione operativa e organizzativa della Fondazione, impartendo le opportune istruzioni alla struttura e cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Art. 14 Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Presidente, anche all'interno del Consiglio di Amministrazione, resta in carica tre esercizi e può essere confermato; all'atto della nomina vengono stabilite la natura e la qualifica dell'incarico del Segretario.

Il Segretario Generale relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina ovvero previsti dal presente statuto, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione della medesima.

Il Segretario Generale è responsabile operativo della Fondazione e, qualora non fosse membro del Consiglio di Amministrazione, può assistere alle riunioni del Consiglio stesso.

Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

Art. 15 Organo di Controllo

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina da parte del Fondatore.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri, almeno uno dei quali deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione

Art.16 Revisione Legale dei Conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno il Fondatore nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

All'Organo di Controllo ed al revisore (o società di revisione) può essere riconosciuto un compenso nella misura determinata dal Fondatore al momento della nomina, nel rispetto tassativo delle prescrizioni di cui all'art. 8 comma 2 del Codice del Terzo Settore.

Art. 17

Scioglimento e devoluzione

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore e fatta salva ogni altra destinazione imposta dalla legge, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

Art. 18

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore e, per quanto non previsto ed in quanto compatibili, del Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.